

*È stato così stabilito che le procedure riguardanti il fermo amministrativo devono essere strettamente correlate agli importi da recuperare e, soprattutto per importi inferiori a 10.000 Euro, disposti solo dopo vari preavvisi di pagamento*⁴².

Anche il Garante dell'Umbria evidenzia che nel corso dell'anno la società Equitalia è intervenuta sulla questione stabilendo su territorio nazionale criteri omogenei per l'adozione dei suddetti provvedimenti, auspicando *“un intervento legislativo che preveda un controllo sull'attività di Equitalia S.p.A. da parte di un soggetto che deve essere, però, terzo rispetto agli azionisti. Questo perché l'importante e delicata attività di riscossione deve essere espletata con la massima correttezza e senza ingiustificati carichi per i cittadini*”⁴³.

Ed ancora, il Garante della Liguria ritiene necessario un intervento chiarificatore del legislatore. Pur riconoscendo, infatti, che in linea generale Equitalia ha operato in accoglimento di talune richieste del Garante, osserva che a livello locale permangono numerose lamentele sia in ordine al fermo amministrativo degli autoveicoli, sia riguardo iscrizioni di ipoteca su immobili per debiti tributari già assolti o di modesta entità. In particolare, sottolinea che sono iscritte ipoteche per crediti che non superano complessivamente € 8000, limite al di sotto del quale, in base al disposto dell'art. 76 del D.P.R. n. 602/1973, non si può procedere all'espropriazione immobiliare: *“ammetterne l'iscrizione laddove l'espropriazione stessa non è consentita, la trasforma in un mezzo di coazione nei confronti del debitore, non previsto dalla legge e pertanto illegittimo*”⁴⁴.

Quanto ai poteri riconosciuti agli agenti della riscossione, i Garanti ritengono che essi debbano agire con profonda attenzione e scrupolo nell'adozione dei fermi amministrativi, considerato che la normativa non prevede serie garanzie per il contribuente sottoposto a questi provvedimenti, la cui adozione continua a suscitare vivacissime proteste.

⁴² Garante del contribuente della Puglia, Rel. I sem. 2007, pag. 32.

⁴³ Garante del contribuente dell'Umbria, Rel. II sem. 2007, pag. 6 - 7.

⁴⁴ Garante del contribuente della Liguria, Rel. II sem. 2007, pag. 6 - 7.

Al riguardo, il Garante del Piemonte ribadisce la mancanza di ogni controllo preventivo - fino a poco tempo fa anche successivo - sulla motivazione dell'adozione di detto provvedimento che non è ancora soggetto ad un procedimento di convalida; il fermo, sottolinea *“viene quindi attuato per il solo fatto che esiste una cartella esattoriale insoluta, indipendentemente dal fatto che la cartella stessa sia o non sia regolare, sia motivata o meno ed eventualmente oggetto di contestazioni. Il “fermo” comporta il divieto assoluto per il proprietario di utilizzare il veicolo, e ciò indipendentemente dal fatto che possa trattarsi per lui di uno strumento di lavoro indispensabile, e non è prevista alcuna ragionevole proporzione tra l'entità economica del provvedimento cautelare e il valore del bene sequestrato, mentre la legge prevede che non si può procedere all'espropriazione immobiliare se il credito per cui si agisce non supera l'importo di € 8.000”*⁴⁵.

Alcuni Garanti sono intervenuti, più in generale, sulla fase della riscossione dei tributi, con riferimento sia all'utilizzo del fermo amministrativo sia alle iscrizioni ipotecarie. Tra questi, il Garante della Calabria segnala lamentele in ordine alle misure adottate dall'agente della riscossione relative a debiti tributari già assolti o per i quali i contribuenti attendevano lo sgravio per infondatezza della pretesa del fisco riconosciuta dagli stessi uffici finanziari o dichiarata tale dalle Commissioni tributarie⁴⁶.

Il Garante del Lazio rileva, inoltre, che molti contribuenti, senza alcuna preventiva comunicazione, vengono casualmente a conoscenza di iscrizioni ipotecarie a loro carico, anche di importi irrisori, che, oltretutto, provocano lievitazione di costi a causa della mancata estensione su altra ipoteca preesistente, sempre ad opera dello stesso concessionario. Altre disfunzioni si verificano nel caso di fermo amministrativo, *“relativamente a quei contribuenti che non hanno ricevuto alcuna notifica di cartelle esattoriali o che hanno pagato e i relativi pagamenti non sono stati correttamente registrati, o ancora, che nella vertenze tributarie hanno avuto*

⁴⁵ Garante del contribuente del Piemonte, Rel. II sem. 2007, pag. 11.

⁴⁶ Garante del contribuente della Calabria, Rel. II sem. 2007, pag. 8.

sentenze favorevoli e che gli uffici interessati non hanno provveduto a comunicare all'Esattore tale circostanza ed il conseguente annullamento delle iscrizioni a ruolo".

Tali casi determinano, a suo parere, *"la confusa e problematica situazione della fase di riscossione, situazione certamente creatasi nel tempo ed ereditata dalla Gerit S.p.A. del Gruppo Riscossione S.p.A., ora Equitalia....e che in sostanza ostacolano grandemente l'opera di costruzione del rapporto di fiducia fisco-contribuente"*⁴⁷.

In proposito, il Garante della Sicilia sottolinea che *"mentre il rapporto fra Agenzia delle Entrate e contribuente può considerarsi notevolmente migliorato, lo stesso non può dirsi per quello fra contribuente e agente della riscossione"*⁴⁸.

Sulla questione è intervenuto anche il Garante delle Marche il quale, ferma restando l'esigenza di utilizzare con doverosa prudenza gli strumenti predisposti dalla legge per assicurare la riscossione dei tributi accertati ed iscritti a ruolo, ritiene indispensabili maggiori controlli sull'operato degli agenti della riscossione al fine di garantire il rispetto del diritto dei contribuenti all'integrità del patrimonio. L'attribuzione ai concessionari di strumenti di coazione dovrebbe essere bilanciata da una normativa di rafforzamento della tutela dei contribuenti mediante previsione di modalità, condizioni e limiti all'attività di riscossione, al fine di contemperare l'interesse degli enti impositori alla realizzazione dei propri crediti con quello dei contribuenti a non essere assoggettati ad azioni esecutive ingiustificate. Se da un lato è apprezzabile l'iniziativa di Equitalia di regolare e limitare con disposizioni interne l'esercizio dei poteri degli agenti della riscossione, dall'altro non può dirsi altrettanto per la perdurante inerzia dell'autorità statale nell'emanazione del regolamento prescritto dal citato art. 86 in materia di fermo amministrativo. Si è preferito, infatti, richiamare in vita con una norma interpretativa (art. 3, del Decreto legge 30 settembre 2005 n. 2003 convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248) il regolamento di cui al

⁴⁷ Garante del contribuente del Lazio, Rel. I sem. 2007, pag. 4-5.

⁴⁸ Garante del contribuente della Sicilia, Rel. II sem. 2007, pag. 3.

Decreto ministeriale del 7 settembre 1998 n. 503, lasciando il privato libero di dettare regole, condizioni e limiti che dovrebbero trovare la fonte in un atto generale della pubblica autorità designata dalla legge. Nessuna disposizione di legge o regolamento, prosegue il Garante, vincola gli agenti della riscossione al rispetto della proporzionalità tra importo del credito erariale iscritto a ruolo e uso della misura, né è prescritto alcun divieto di utilizzo dell'istituto del fermo in presenza di situazioni particolari familiari, personali o di lavoro che rendono indispensabile l'utilizzo del veicolo⁴⁹.

2.5 La funzionalità dei servizi di informazione e assistenza

I Garanti continuano a manifestare, in generale, apprezzamento per la buona funzionalità ed efficienza dei servizi di assistenza e informazione offerti ai contribuenti, anche attraverso la realizzazione di *front office* attrezzati⁵⁰.

Al riguardo, il Garante della Toscana segnala le misure organizzative adottate dalla Direzione regionale e dagli uffici competenti, dirette al miglioramento della qualità dei servizi e delle procedure telematiche, nonché la varietà e diffusione delle fonti informative messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

Diversa la posizione del Garante della Calabria e di quello del Friuli Venezia Giulia che, nonostante il giudizio positivo per quanto realizzato dall'Agenzia delle entrate, ribadiscono la scarsa efficienza dei *Call Center*, soprattutto riguardo al buon esito dei contatti e al tempo di attesa⁵¹. In particolare, il Garante del Friuli Venezia Giulia segnala disfunzioni sia in ordine al servizio di prenotazioni *via web* poiché, dopo l'esaurimento del numero di appuntamenti prestabilito, il sistema non fornisce all'utente informazioni circa le date in cui sarà possibile usufruirne, sia in relazione

⁴⁹ Garante del contribuente delle Marche, Rel. I sem. 2007, pag. 16-17.

⁵⁰ Garante del contribuente della Campania, Rel. II sem. 2007, pag. 2; Garante del contribuente della Basilicata, Rel. I sem. 2007, pag. 1; Garante del contribuente del Friuli Venezia Giulia, Rel. II sem. 2007, pag. 2; Garante del contribuente dell'Abruzzo, Rel. I sem. 2007, pag. 1.

⁵¹ Garante del contribuente del Friuli Venezia Giulia, Rel. I sem. 2007, pag. 2; Garante del contribuente della Calabria, Rel. II sem. 2007, pag. 8.

alla mancanza in diversi uffici di un apparecchio “elimina code”⁵². Il Garante del Lazio, invece, evidenzia carenze nell’assistenza ai contribuenti da parte di alcuni uffici⁵³.

Da altri Garanti viene sottolineato, inoltre, che la mancanza di risorse non consente di esercitare l’accesso sistematico agli uffici per verificarne la funzionalità dei servizi e l’agibilità degli spazi aperti al pubblico e che, pertanto, è possibile effettuare solo un controllo indiretto, fondato su dati forniti dalla stessa Amministrazione o su quanto rappresentato dai contribuenti o dai professionisti che prestano loro assistenza⁵⁴.

3. I provvedimenti adottati a seguito di segnalazioni

Giudizi positivi sono espressi dai Garanti, seppur con qualche eccezione, anche sul sistema di relazioni con gli uffici finanziari sia locali che centrali. Fatte salve le problematiche relative alla materia dei rimborsi e dell’autotutela, nelle relazioni semestrali si è registrata una comune opinione circa il grado di effettiva collaborazione prestata dagli uffici finanziari, i quali, solitamente, hanno fornito risposte esaurienti e tempestive nel rispetto dei termini di legge⁵⁵.

A tale proposito, il Garante della Sicilia sottolinea il rapporto collaborativo esistente tra tutti gli uffici dell’Agenzia delle entrate presenti nel territorio siciliano e l’ufficio del Garante, circostanza che agevola sia *“l’attività dell’organismo sia la realizzazione del rapporto di fiducia tra fisco e contribuente”*. Le segnalazioni ricevute dal Garante o le iniziative intraprese sono considerate occasioni utili per far *“emergere situazioni magari sconosciute al responsabile dell’ufficio finanziario, ma probabilmente in grado di recare pregiudizio ai cittadini”*⁵⁶. Il perseguimento della corretta applicazione delle norme tributarie costituisce obiettivo comune e momento

⁵² Garante del contribuente del Friuli Venezia Giulia, Rel. II sem. 2007, pag. 2.

⁵³ Garante del contribuente del Lazio, Rel. I sem. 2007, pag. 3.

⁵⁴ Garante del contribuente della Lombardia, Rel. I sem. 2007, pag. 3.

⁵⁵ Garante del contribuente della Valle d’Aosta, Rel. II sem. 2007, pag. 4; Garante del contribuente dell’Umbria, Rel. II sem. 2007, pag. 4-5; Garante del contribuente dell’Abruzzo, Rel. II sem. 2007, pag. 1; Garante del contribuente della Basilicata, Rel. II sem. 2007, pag. 1; Garante del contribuente del Veneto, Rel. II sem. 2007, pag. 2; Garante del contribuente della Sardegna, Rel. II sem. 2007, pag. 2.

⁵⁶ Garante del contribuente della Sicilia, Rel. I sem. 2007, pag. 3.

di necessario confronto per l'attuazione del principio di trasparenza posto a base dell'attività impositiva fiscale. Tuttavia, prosegue il Garante, è comunque necessaria una migliore definizione dei poteri dell'organo, al fine di evitare che l'efficacia dell'attività sia legata esclusivamente alla capacità dei suoi componenti e all'esistenza di un proficuo dialogo con l'Amministrazione finanziaria.

Diversi sono poi i Garanti che, nel ribadire la propria soddisfazione per le relazioni intercorrenti tra i loro uffici e quelli finanziari, sia statali sia locali, sottolineano che la naturale contrapposizione dialettica fra le parti non ha mai dato causa a momenti di pregiudiziale conflittualità. Anche in caso di dissenso, il contraddittorio con gli uffici finanziari è sempre stato improntato alla massima disponibilità per la comune ricerca di un accordo ed il numero di casi in cui i suggerimenti dei Garanti sono accolti è in aumento⁵⁷.

Valutazione positiva sulla effettiva collaborazione prestata dagli uffici finanziari è espressa dal Garante di Trento secondo il quale se da una parte non è mancato, in termini generali, il confronto dialettico con gli uffici finanziari, dall'altro si è riscontrata *“una puntuale osservanza dei termini di risposta alle richieste e/o deduzioni del Garante. Tali elementi, se adeguatamente apprezzati, possono concorrere al raggiungimento di significativi risultati ed al soddisfacimento delle esigenze di chiarezza e linearità da parte degli Uffici finanziari con riferimento alla effettiva posizione del contribuente interessato”*⁵⁸.

Al generale apprezzamento sfuggono, però, le analisi di alcuni Garanti tra cui quello della Campania che, nonostante i buoni rapporti con gli uffici finanziari, osserva come i tempi della trattazione delle pratiche siano ancora troppo lunghi, con inevitabili conseguenze negative sul rapporto tra fisco e contribuenti⁵⁹.

Il Garante delle Marche registra un aumento dei casi di inosservanza del termine di trenta giorni entro il quale gli uffici devono trasmettere i chiarimenti ed i documenti richiesti nonché comunicare allo stesso i provvedimenti adottati in

⁵⁷ Garante del contribuente del Piemonte, Rel. I sem. 2007, pag. 5.

⁵⁸ Garante del contribuente per la Provincia Autonoma di Trento, Rel. I sem. 2007, pag. 4.

⁵⁹ Garante del contribuente della Campania Rel. I sem. 2007, pag. 4.

relazione alle fattispecie segnalate. Tutto ciò, secondo il Garante, determina deterioramento dei rapporti con gli interlocutori istituzionali e pregiudizio dell'immagine del Garante nei confronti dei contribuenti che lamentano l'inefficacia dell'azione di tutela dei loro diritti⁶⁰. Stessa situazione è stata rilevata, circa la competenza su questioni e procedure di autotutela riferite a tributi locali, per le risposte fornite dagli enti locali.

Anche altri Garanti segnalano che gli uffici dei piccoli Comuni a volte non forniscono risposte precise e tempestive *“soprattutto nei casi in cui la gestione dell'imposta, e non solo la riscossione, è stata affidata a Concessionari, e sovente dimostrano una familiarità assai scarsa con la materia fiscale e difficoltà nei rapporti coi cittadini. Ciò vale in particolare per i problemi dell'ICI ed ora anche della TARSU”*⁶¹.

Il Garante dell'Abruzzo, ribadendo la propria competenza in materia di tributi locali, sottolinea che alcuni enti territoriali della propria regione non si ritengono obbligati a fornire una tempestiva risposta alle richieste inviate dagli uffici del Garante⁶².

Diversi Garanti precisano, infine, che risultano ancora frequenti i casi di mancate risposte degli uffici finanziari alle istanze scritte dei contribuenti o di risposte negative prive di sostanziale motivazione che, oltre a costituire violazione delle disposizioni dello Statuto, contrastano con l'auspicata disponibilità nei confronti del contribuente. A questo proposito, il Garante del Friuli Venezia Giulia rinnova *“la raccomandazione agli uffici di fornire motivata risposta scritta alle istanze dei contribuenti, entro tempi ragionevoli, in ossequio all'obbligo previsto dall'art. 2 della legge 212/2000 e dalle norme generali in materia di provvedimenti amministrativi”*⁶³.

⁶⁰ Garante del contribuente delle Marche, Rel. II sem. 2007, pag. 3.

⁶¹ Garante del contribuente del Piemonte, Rel. I sem. 2007, pag. 5.

⁶² Garante del contribuente dell'Abruzzo, Rel. II sem. 2007, pag. 1.

⁶³ Garante del contribuente del Friuli Venezia Giulia, Rel. I sem. 2007, pag. 2.

4. L'attivazione dei poteri

I Garanti concordano nel riconoscersi la possibilità di esercitare i loro poteri non solo sulla base di segnalazioni scritte da parte dei contribuenti, ma anche d'ufficio, una volta venuti a conoscenza in altro modo dell'esistenza di disfunzioni. Ritengono, infatti, corretto anche recepire le dichiarazioni orali dei contribuenti, quando non sia possibile acquisire per motivi diversi (carenze culturali, difetto di assistenza) la segnalazione scritta, che è ritenuta comunque la forma ordinaria dell'attivazione del collegio. Nell'anno di riferimento, le modalità di acquisizione delle segnalazioni pervenute ai Garanti sono state molteplici: dalla tradizionale forma scritta inviata per posta ordinaria, al fax, al colloquio telefonico, alla posta elettronica, fino al verbale redatto per ricevere le dichiarazioni del contribuente.

Essi favoriscono, quando possibile, come prima forma di partecipazione dei contribuenti, quella dell'ascolto informale, che è un utile strumento per evitare il protrarsi della controversia ed il ricorso al contenzioso, qualora all'interessato siano spiegati i motivi per i quali la contestazione non sarebbe validamente sostenibile in sede giurisdizionale.

Al riguardo, il Garante della Campania concede ampio spazio al colloquio diretto e telefonico con il contribuente al quale, pur non fornendo alcuna consulenza nelle ipotesi di materie estranee alle proprie funzioni, comunica sempre le ragioni di rigetto delle istanze con l'indicazione dell'ente a cui rivolgersi e la procedura da adottare⁶⁴. A questo stesso proposito, il Garante delle Marche fa presente che, entro limiti compatibili con le specifiche funzioni dell'organismo, in alcuni casi viene trasmesso all'istante un parere meramente orientativo, non vincolante né per l'Amministrazione finanziaria né per il Garante⁶⁵.

I Garanti ritengono che questo particolare aspetto dell'attività, che non trova riscontro nel protocollo dell'ufficio e nei verbali delle delibere collegiali, contribuisca

⁶⁴ Garante del contribuente della Campania, Rel. I sem. 2007, pag. 3.

⁶⁵ Garante del contribuente delle Marche, Rel. I sem. 2007, pag. 4.

in misura rilevante a ridurre il livello di conflittualità tra enti impositori e contribuenti e produca non trascurabili effetti deflattivi del contenzioso giurisdizionale⁶⁶.

Così il Garante dell'Umbria, il quale precisa di aver improntato l'attività secondo criteri di disponibilità e informalità per agevolare i cittadini contribuenti nella presentazione delle segnalazioni, osserva che *“I contatti diretti si rivelano particolarmente significativi nel caso in cui, già dal solo colloquio, emerge la non sostenibilità delle ragioni esposte dal soggetto interessato, specialmente quando si evidenzia con chiarezza l'inesistenza di comportamenti scorretti da parte degli Uffici, quali inizialmente - segnalati dai contribuenti. Tale procedura è utile per contribuire ad eliminare sul nascere potenziali controversie che si rivelerebbero prive alla fine di fondamento”*⁶⁷.

Sempre più spesso, i Garanti offrono indicazioni e consigli a tutela dei diritti del contribuente anche quando non ci sono fondate ragioni per un loro intervento, contribuendo in tal modo a rafforzare il rapporto di fiducia e cooperazione tra tutti i soggetti interessati. Non si tratta di esercizio di vera e propria consulenza fiscale, ma di attività di supporto giuridico - che non può ritenersi esclusa purché contenuta nei limiti dell'informazione tecnica orientativa - e di tutela indiretta del contribuente.

A tale proposito, il Garante della Calabria rileva che sono numerosi i contribuenti che contattano ogni giorno l'ufficio esponendo le varie problematiche e che soddisfatti dei chiarimenti ricevuti, ritengono, poi, di non dover formalizzare l'istanza: ciò a dimostrazione che *“la figura del Garante pur in assenza di adeguata pubblicizzazione, comincia a radicarsi nella coscienza dei contribuenti”*⁶⁸.

Altri Garanti prediligono, invece, uno scambio formale sia con gli uffici interessati sia con i contribuenti che fanno pervenire gli esposti, attivandosi, secondo

⁶⁶ Garante del contribuente delle Marche, Rel. II sem. 2007, pag. 2.

⁶⁷ Garante del contribuente dell'Umbria, Rel. II sem. 2007, pag. 5.

⁶⁸ Garante del contribuente della Calabria, Rel. II sem. 2007, pag. 4.

quanto previsto dal comma 6 dell'art. 13, solo a seguito di segnalazioni inoltrate per iscritto ed esaurientemente documentate per riconoscerne il fondamento⁶⁹.

Ed altri ancora sottolineano, infine, che il diritto all'informazione del contribuente viene rispettato attraverso la trasmissione di copia delle delibere adottate, delle risposte ricevute dall'Amministrazione e di qualsiasi altra notizia inerente allo svolgimento e alla definizione dei procedimenti.

Al riguardo, il Garante della Lombardia fa presente di aver operato con rapidità in ordine alle funzioni correlate alle istanze, sollecitazioni e segnalazioni di cui all'art. 13, comma 6, e, più in generale, sulla "*triangolazione informativa tra contribuente - Garante e Amministrazione*" trasmettendo dapprima al contribuente una risposta in termini non superiori a dieci giorni, alla quale fanno seguito le determinazioni definitive dei competenti uffici⁷⁰.

Anche il Garante del Piemonte afferma che il tempo impiegato dal proprio ufficio per l'esame delle segnalazioni è assai breve (di solito non supera i quindici giorni) e in alcuni casi le pratiche vengono risolte per telefono, immediatamente. In realtà "*la maggior parte del tempo impiegato per il disbrigo delle pratiche trascorre nell'attesa delle risposte degli Uffici Finanziari interessati a cui sono state richieste notizie e documentazioni*"⁷¹.

5. Le iniziative di comunicazione

La legge n. 212/ 2000 non contiene alcuna indicazione in merito alle iniziative di comunicazione utili a far conoscere la figura e i compiti del Garante da sempre svolte a livello regionale dai singoli Garanti e a livello centrale dal Dipartimento per

⁶⁹ Garante del contribuente della Basilicata, Rel. I sem. 2007, pag. 2; Garante del contribuente del Molise, Rel. I sem. 2007, pag. 1 dell'allegato.

⁷⁰ Garante del contribuente della Lombardia, Rel. I sem. 2007, pag. 2-3.

⁷¹ Garante del contribuente del Piemonte, Rel. I sem. 2007, pag. 5

le Politiche Fiscali - ora Dipartimento delle Finanze⁷² - attraverso un'apposita sezione all'interno del portale web www.finanze.gov.it.

In particolare, sul sito indicato, alla voce Garante del contribuente, oltre al dossier tematico sulla legge istitutiva n. 212/2000, è presente anche - al fine di fornire un archivio informativo aggiornato per tutti i cittadini che vogliono avviare contatti con questi organismi - l'indicazione dei compiti del Collegio e un elenco completo dei Garanti e dei relativi recapiti (numeri telefonici, fax, indirizzi e nomi dei componenti il collegio)⁷³.

Sono molti i Garanti che anche quest'anno segnalano la scarsa conoscenza, da parte dei contribuenti, dell'istituto e delle relative funzioni nonché dello Statuto dei diritti del contribuente in generale, richiedendo un intervento ministeriale diretto a colmare tale lacuna⁷⁴.

In particolare, ritengono che nulla sia stato fatto in ambito ministeriale e regionale per dare visibilità all'ufficio del Garante e che tale obiettivo non possa essere perseguito con la sola organizzazione di conferenze e convegni. Per rendere vitale l'istituto è indispensabile che la sua esistenza e attività siano portate a conoscenza dei cittadini-contribuenti attraverso una campagna informativa con l'ausilio, ad esempio, di *spot* televisivi che richiedono risorse economiche di cui i Garanti non dispongono⁷⁵.

A tale proposito, il Garante delle Marche sottolinea che le iniziative di informazione sul servizio reso dai Garanti alla collettività sono dirette ad incrementare nella generalità dei contribuenti la conoscenza dei diritti e delle garanzie previste dallo Statuto nonché ad assicurare, secondo lo spirito dello Statuto stesso, a tutti i contribuenti, in particolare ai meno esperti, la possibilità di avvalersi

⁷² Il Dipartimento delle Finanze è nato con il DPR n. 43 del 30 gennaio 2008 di riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che completa la riforma dell'Amministrazione finanziaria avviata nel 2001.

⁷³ Analoga iniziativa è stata realizzata dall'Agenzia delle entrate all'interno del proprio sito www.agenziaentrate.gov.it. Si precisa che in passato l'Ufficio comunicazione istituzionale del Dipartimento per le politiche fiscali aveva pubblicato un numero speciale della guida del contribuente sullo Statuto del contribuente distribuita presso gli uffici finanziari, all'interno della quale largo spazio era stato riservato proprio ai Garanti.

⁷⁴ Per tutti Garante del contribuente della Campania, Rel. I sem. 2007, pag. 4; Garante del contribuente della Provincia Autonoma di Bolzano, Rel. I sem. 2007, pag. 4.

⁷⁵ Garante del contribuente del Piemonte, Rel. I sem. 2007, pag. 4; Garante del contribuente della Valle d'Aosta, Rel. II sem. 2007, pag. 3.

di uno strumento di tutela rapido, efficace e gratuito. Peraltro una campagna di informazione determinerebbe, secondo il Garante, un utile effetto deflattivo del contenzioso consentendo la definizione di un numero non trascurabile di controversie in via amministrativa⁷⁶.

Critici anche i rilievi mossi dal Garante dell'Umbria il quale fa presente come in mancanza di un'adeguata campagna pubblicitaria, la propria attività sia soprattutto indirizzata a professionisti e consulenti portatori di problematiche particolarmente complesse mentre, nello spirito della legge, dovrebbe essere rivolta, soprattutto, ai contribuenti meno esperti, al fine di poterli assistere nella gestione dei rapporti con gli uffici finanziari. Per questa ragione ritiene fondamentale che, a tutti i livelli, si operi con determinazione per far conoscere l'istituto a tutti i cittadini ed in particolare a quelli che partecipano, proporzionalmente alle proprie potenzialità finanziarie, alle entrate dello Stato⁷⁷.

Alcuni Garanti cercano di ovviare alle carenze di informazione attivando "in proprio", all'interno della regione di appartenenza, iniziative di comunicazione più capillari verso i responsabili degli uffici periferici e altre autorità locali, istituzioni scolastiche e universitarie, organizzazioni di categoria, ordini professionali, organi di stampa, ecc.. In particolare, i Garanti partecipano e collaborano ad incontri nelle università, convegni sullo Statuto del contribuente, conferenze informative, ecc..

In questa direzione il Garante di Bolzano ha partecipato a convegni con ordini professionali e con docenti universitari nelle materie tributarie, organizzati sia nella propria Provincia che in quella di Trento e in Friuli Venezia Giulia⁷⁸.

Ed anche il Garante dell'Abruzzo e del Molise, in collaborazione con gli istituti universitari, gli ordini professionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri commercialisti e dei consulenti del lavoro delle rispettive Regioni, ha organizzato

⁷⁶ Garante del contribuente delle Marche, Rel. I sem. 2007, pag. 2

⁷⁷ Garante del contribuente dell'Umbria, Rel. II sem. 2007, pag. 4.

⁷⁸ Garante del contribuente della Provincia Autonoma di Bolzano, Rel. II sem. 2007, pag. 1.

seminari e convegni di studio volti alla conoscenza e valorizzazione della figura del Garante e delle norme dello Statuto del contribuente⁷⁹.

Così i Garanti del Lazio, Toscana e della Provincia Autonoma di Trento hanno riconfermato l'impegno volto a diffondere la conoscenza delle funzioni del Garante riservando particolare attenzione ai rapporti con gli ordini professionali e le associazioni di categoria, attraverso la partecipazione a conferenze informative, convegni e osservatori fiscali⁸⁰.

Di contrario avviso altri Garanti⁸¹, secondo i quali, invece, l'aumento delle segnalazioni non è tanto da ricollegare all'inefficienza dei servizi offerti dagli uffici finanziari quanto alla maggiore informazione sull'esistenza del Garante, che nonostante la mancanza di adeguata pubblicità e la dipendenza organizzativa dagli uffici delle entrate, *“comincia a radicarsi nella coscienza dei contribuenti”*⁸².

⁷⁹ Garante del contribuente dell'Abruzzo, Rel. I sem. 2007, pag. 1-2; Garante del contribuente del Molise, Rel. II sem. 2007, pag. 2. Per le regioni Molise e Abruzzo il presidente del collegio è il prof. F. S. D'Ayala Valva.

⁸⁰ Garante del contribuente della Toscana, Rel. I sem. 2007, pag. 6; Garante del contribuente del Lazio, Rel. I sem. 2007, pag. 6; Garante del contribuente della provincia Autonoma di Trento, Rel. II sem. 2007, pag. 2.

⁸¹ Garante del contribuente della Liguria, Rel. II sem. 2007, pag. 5.

⁸² Garante del contribuente della Calabria, Rel. II sem. 2007, pag. 4.

PAGINA BIANCA

PARTE II

LE OSSERVAZIONI DEI GARANTI SULLE NORME ISTITUTIVE E SUL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

6. Il contesto normativo

A norma dell'art. 13 dello Statuto, il Garante del contribuente è costituito da tre componenti scelti - fra magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio, dirigenti dell'Amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza a riposo, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati - e nominati dal presidente della Commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la Direzione regionale delle entrate. L'incarico di componente, a seguito delle modifiche introdotte, art. 94, comma 7, della legge n. 289/2002, ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta⁸³.

In assenza di precise indicazioni normative, si ritiene che le valutazioni relative alla professionalità, produttività e attività siano di competenza del soggetto titolato alla nomina, ovvero del presidente della Commissione tributaria regionale.

Si sottolinea, inoltre, che il richiamato comma 7 non chiarisce con quali modalità e strumenti di informazione il presidente della Commissione tributaria regionale debba acquisire gli elementi di valutazione necessari per procedere al rinnovo dell'incarico di tutti o di taluni componenti.

⁸³ Art. 13, commi 2 e 3, legge n. 212/2000.

La tabella contiene i nominativi e la provenienza professionale di tutti Garanti del contribuente, aggiornati a Maggio 2008.

SEDE (Regione o Provincia autonoma)	Presidente	Componente	Componente
ABRUZZO	Prof. F. S. D'Ayala Valva <i>Professore universitario</i>	Dr. L. Asci <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Dr. R. Quarchioni <i>Commercialista</i>
BOLZANO	Dr. F. Martinolli <i>Magistrato</i>	Dr. M. Scarantino <i>Notaio</i>	Dr.ssa M. Brugger <i>Commercialista</i>
BASILICATA	Dr. F. Lazizzera <i>Pres. di Corte d'Appello</i>	Col. A. Mascaro <i>G. d F.</i>	Dr. G. Iaculli <i>Commercialista</i>
CALABRIA	Dr. C. Salvatore <i>Consigliere di Stato</i>	Dr. S. Timpano <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Rag. S. Muleo <i>Commercialista</i>
CAMPANIA	Dr. F. D'Alessandro <i>Magistrato</i>	Gen. D. Barbato <i>G. d F.</i>	Dr. E. Gambardella <i>Commercialista</i>
EMILIA ROMAGNA	Dr. P. Iannaccone <i>Magistrato</i>	Dr. R. Tangari <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Rag. L. Zauli <i>Ragioniere</i>
FRIULI VENEZIA GIULIA	Dr. A. Marinelli <i>Magistrato</i>	Gen. E. Boi <i>G. d F.</i>	Avv. E. Niseteo <i>Avvocato</i>
LAZIO	Dr. T. Figliuzzi <i>Pres. di Corte d'Appello</i>	Gen. V. Biscaglia <i>G. d F.</i>	Avv. G. Colecchia <i>Avvocato</i>
LIGURIA	Dr. G. Gavotti <i>Magistrato</i>	Gen. D. Siri <i>G. d F.</i>	Dr. G. Carbone <i>Commercialista</i>
LOMBARDIA	Dr. U. Loi <i>Magistrato</i>	Dr. G. Perrone <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Avv. C. Chiaffarelli <i>Avvocato</i>
MARCHE	Dr. S. Nardino <i>Magistrato di Cassazione</i>	Dr. P. Narbone <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Avv. C. Perrone <i>Avvocato</i>
MOLISE	Prof. F. S. D'Ayala Valva <i>Professore universitario</i>	Dr. P. A. Ferraris <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Dr. O. Caputi <i>Dir. Amm. Fin.</i>
PIEMONTE	Dr. S. Pieri <i>Primo Pres. Onorario Corte Cassazione</i>	Dr. F. Vitullo <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Dr. G. Lazzara <i>Commercialista</i>
PUGLIA	Prof. D. Ciavarella <i>Professore Universitario</i>	Dr. D. Fulco <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Dr. N. Chiechi <i>Commercialista</i>
SARDEGNA	Dr. P. Corda <i>Magistrato di Cassazione</i>	Col. Ris. G. Erriu <i>G. d F.</i>	Dr. A. Aledda <i>Commercialista</i>
SICILIA	Dr. B. Pellingra Contino <i>Magistrato del T.A.R.</i>	Dr. S. Forastieri <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Avv. F. Pillitteri <i>Avvocato</i>
TOSCANA	Prof. R. Torrigiani <i>Professore Universitario</i>	Dr. N. Battaglia <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Dr. R. Lamioni <i>Commercialista</i>
TRENTO	Prof. G. Bronzetti <i>Magistrato del T.A.R.</i>	Gen. V. Laino <i>G. d F.</i>	Dr. L. Negherbon <i>Commercialista</i>
UMBRIA	Dr. N. Restivo <i>Magistrato</i>	Gen. P. Pasini <i>G. d F.</i>	Avv. E. Taddonio <i>Avvocato</i>
VALLE D'AOSTA	Dr. D. Cuzzola <i>Magistrato</i>	Dr. P. Scrima <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Avv. L. Fournier <i>Avvocato</i>
VENETO	Prof. E. Rosini <i>Pres. Onorario Consiglio di Stato</i>	Dr. R. Romani <i>Dir. Amm. Fin.</i>	Avv. G. Altieri <i>Avvocato</i>